CAMERA DEI DEPUTATI N. 1390

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 maggio 1964 *(Stampato n. 291)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(JERVOLINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 maggio 1964

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

A favore del personale tecnico di ruolo e non di ruolo delle carriere direttive, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, comunque in servizio presso i laboratori, gli impianti sperimentali, i reparti ed i servizi tecnici dell'Istituto superiore di sanità, da stabilire con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro, è concessa una indennità di lavoro nocivo e rischioso nella misura di lire 500 giornaliere.

ART. 2.

L'indennità per lavoro nocivo e rischioso è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio e di effettivo impiego presso i laboratori e servizi

di cui all'articolo 1, nonché per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da causa di servizio.

ART. 3.

I benefici economici di cui all'articolo 1 decorrono dal 1° gennaio 1964.

ART. 4.

Alla spesa occorrente per il pagamento delle indennità di cui ai precedenti articoli si provvederà mediante stanziamento in bilancio da iscriversi in apposito distinto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.